



COMUNE DI BARASSO

PROVINCIA DI VARESE

C.A.P. 21020

Tel. (0332) 743.386

Fax (0332) 730.922

SERVIZIO TECNICO COMUNALE

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVANTE PER LO SVOLGIMENTO DI
FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI PUBBLICI
NELL'AMBITO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

(Art. 113 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50)

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e ambito applicativo

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113, comma 1 e seguenti, del d.lgs. 50/2016 (da ora in poi Codice).
2. Il regolamento disciplina i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante per le attività di programmazione della spesa per investimenti, servizi e forniture, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori (ovvero direzione dell'esecuzione) e di collaudo tecnico amministrativo (ovvero di verifica di conformità), di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, a cura del personale interno.
3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
4. Gli incentivi per attività tecniche non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione dei lavori o di collaudo quando dette attività siano connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari del permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguano le relative opere in regime di convenzione.
5. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 2 - Costituzione del fondo incentivante e per l'innovazione

1. A valere direttamente sugli stanziamenti di cui al comma 1, articolo 113 del Codice, nel Bilancio di previsione è costituito apposito fondo interno d'incentivazione e innovazione per risorse finanziarie non superiori al 2% dell'importo degli appalti, posto a base di gara.
2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni individuate nell'articolo 1, comma 2, nonché fra i loro collaboratori.

3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa.
4. Le somme di cui al comma 2 si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri accessori a carico del comune. Anche gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80% in argomento.
5. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verificano dei ribassi o in sede esecutiva ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti.
6. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi complementari, l'importo del fondo gravante sulla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, viene ricalcolato sulla base del nuovo importo. Nel caso di varianti derivanti da errori interni, non si procede all'aumento della quota di fondo, in relazione ai soggetti responsabili.
7. Il fondo è costituito mediante apposito accantonamento all'interno del quadro economico della singola opera o lavoro, servizio, fornitura.

Articolo 3 – Rilevanza economica dell'opera o lavoro, servizio, fornitura e quantificazione del fondo

1. La percentuale massima stabilita è così graduata in ragione dell'entità dell'opera o lavoro, servizio, fornitura:
 - a) importo fino a Euro 1.500.000,00: percentuale del 2,00%;
 - b) importo superiore a Euro 1.500.000,00 e fino all'importo di Euro 3.000.000,00: percentuale del 1,80%;
 - c) importo superiore a Euro 3.000.000,00 e fino all'importo di Euro 5.225.000,00: percentuale del 1,60%;
 - d) importo superiore a Euro 5.225.000,00: percentuale del 1,40%.

Articolo 4 – Soggetti che concorrono alla suddivisione del fondo

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del

procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 1, e precisamente i seguenti soggetti:

- a) RUP;
 - b) Verificatore progettuale;
 - c) Controllori delle procedure di bando/lettere d'invito;
 - d) Direttore dei lavori o dell'esecuzione dell'appalto;
 - e) Collaudatore Tecnico o Verificatore di Conformità;
 - f) Collaudatore Statico;
 - g) Loro collaboratori.
2. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (v. tabella di cui all'articolo 7), la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub procedimento o attività.
3. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti, ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività medesima.

Articolo 5 – Conferimento incarichi, individuazione gruppi di lavoro, penali da ritardo, revoche

1. Il responsabile del centro di costo, prima dell'avvio della fase programmatica:
 - a) conferisce gli incarichi di: RUP, verificatore progettuale, direttore dei lavori o dell'esecuzione dell'appalto, Collaudatore Tecnico o Verificatore di Conformità, Collaudatore Statico;
 - b) individua nominativamente i collaboratori dei soggetti di cui sopra, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;
 - c) suddivide, tra i soggetti coinvolti nel medesimo investimento, le percentuali di partecipazione, nel rispetto dei valori di cui alla tabella di cui all'articolo 6;
 - d) indica le modalità per l'espletamento dell'incarico;
 - e) assegna i tempi per il compimento delle attività;
 - f) stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati o per inadempimento, espressa in termini di riduzione percentuale del compenso spettante.
2. Il responsabile di ogni centro di costo, dopo l'avvio della fase programmatica:
 - a) conferisce gli incarichi di controllo delle procedure di bando;

- b) individua nominativamente i collaboratori dei soggetti di cui sopra, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;
 - c) suddivide, tra i soggetti coinvolti nel medesimo appalto, le percentuali di partecipazione, nel rispetto dei valori di cui alla tabella di cui all'articolo 6;
 - d) assegna i tempi per il compimento delle attività;
 - e) stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati, espressa in termini di riduzione percentuale del compenso spettante.
3. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avendo riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.
 4. Gli incarichi sono immediatamente efficaci dal momento della loro comunicazione agli interessati.
 5. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile del Servizio cui appartengono, se persona diversa, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
 6. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi ed ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
 7. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al Comune in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.
 8. Le penali, da applicare ai soggetti incaricati per ogni singolo giorno di ritardo, sono stabilite in misura compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo spettante ai dipendenti e, comunque, complessivamente non superiore al 10 per cento, da valutare a cura del Responsabile di Servizio in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
 9. Le penali si applicano agli importi relativi alle singole fasi che hanno causato ritardo.
 10. Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo non sia collegabile alle attività del personale.

11. Il Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RUP. Con il medesimo provvedimento, il Responsabile di Servizio accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota d'incentivo spettante, in correlazione al lavoro effettivamente eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.

Art. 6 - Rapporti con altri Enti Pubblici

1. È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi.
2. Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
3. I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata andrà all'anno successivo.

Articolo 7 – Criteri di ripartizione del fondo incentivante

1. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo incentivante, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:
- 2.

| PER LAVORI ED OPERE | | | |
|----------------------------|--------------|---|---------------|
| ATTIVITA' GENERALE | QUOTA | ATTIVITA' SPECIFICA | % REL. |
| Pianificazione | 2 | Programmazione della spesa per investimenti | 2 |
| Verifica progetti | 8 | Attività di verifica progetto | 5 |
| | | Validazione del progetto | 3 |
| Fase di gara | 5 | Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara | 5 |
| Fase esecutiva | 45 | Coordinatore sicurezza fase esecutiva | 10 |
| | | Direzione lavori | 30 |
| | | Collaudo amministrativo/Certificato regolare | 5 |

| | | | |
|--|------------|---------------------------------|------------|
| | | esecuzione | |
| Responsabile Unico del Procedimento | 40 | Responsabilità del procedimento | 40 |
| Totali | 100 | | 100 |

| PER SERVIZI E FORNITURE | | | |
|--|--------------|--|---------------|
| ATTIVITA' GENERALE | QUOTA | ATTIVITA' SPECIFICA | % REL. |
| Pianificazione | 5 | Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione programma biennale servizi e forniture | 5 |
| Fase di gara | 20 | Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto su MEPA, SINTEL o equivalenti | 20 |
| Fase esecutiva | 40 | Direzione esecuzione del contratto | 35 |
| | | Verifica di conformità | 5 |
| Responsabile Unico del Procedimento | 35 | Responsabilità del procedimento | 35 |
| Totali | 100 | | 100 |

3. Di norma ai collaboratori tecnici o amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 30% (trenta per cento) della corrispondente aliquota. La restante quota del 70% (settanta per cento) viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota viene erogata al responsabile dell'attività.
4. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del responsabile del servizio sulla base della natura della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività (v. colonna) detratta della quota assegnata ai collaboratori.
5. Il fondo incentivante è calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno.
6. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro.
7. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.
8. La verifica dei progetti redatti da professionisti esterni è demandata al responsabile del procedimento che vi provvede con il supporto dei propri uffici interni.

9. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento da parte del responsabile del servizio preposto, incrementano la quota del fondo per l'innovazione di cui al successivo articolo 8.
10. Nel caso di ricorso a centrale di committenza e ove da questa venga richiesta, la quota devoluta a tale struttura è quella relativa al "controllo delle procedure di bando/invito ed esecuzione dei contratti".
11. Ai sensi dell'art 113, comma 2, del Codice, l'incentivo in parola complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente, non può superare l'importo del 50 % del trattamento complessivo annuo lordo allo stesso spettante quale trattamento economico fondamentale.

Articolo 8 – Fondo per l'innovazione

1. Il 20% (venti per cento) delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti calcolate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 9 – Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.

2. La determinazione di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del Servizio che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del Procedimento.
3. In caso di disaccordo tra il Responsabile Unico del Procedimento ed il Responsabile del Servizio sulle modalità di ripartizione del fondo tra il personale dipendente sarà il parere del primo a prevalere.
4. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.
5. Nel caso in cui il Responsabile del servizio sia direttamente coinvolto nello svolgimento delle attività, i provvedimenti, le verifiche e gli accertamenti di cui al presente articolo sono poste in capo a diverso soggetto, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
6. La liquidazione degli incentivi avverrà, previo accertamento positivo, mediante apposito atto assunto dal competente responsabile, nei seguenti momenti:
 - a) per i dipendenti che svolgano le funzioni di RUP e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
 - b) per i dipendenti che svolgano attività di verifica progettuale e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
 - c) per i dipendenti che svolgano attività di controllo delle procedure di bando o compiti da centrale unica di committenza per conto di altri enti e loro collaboratori: il 50%, entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
 - d) per i dipendenti che svolgano attività di direzione lavori o di direzione dell'esecuzione del contratto e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dalla data di emissione dei certificati di pagamento o strumenti analoghi per almeno il 50% dell'importo dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;

- e) per i dipendenti che svolgano attività di collaudo: entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
7. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state proficuamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
 8. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportino aumenti di spesa o la necessità di varianti.
 9. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori che comportano la necessità di varianti o incrementi di spesa.
 10. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
 11. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sul singolo appalto per l'attività nella quale si è verificato l'errore, è decurtato applicando, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato, la riduzione percentuale del compenso stabilita in sede di affidamento dell'incarico.
 12. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.
 13. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi patologiche di cui al presente articolo, l'Ente ha il diritto di richiedere quanto indebitamente già corrisposto.
 14. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.

Articolo 10 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alle condizioni e nei termini previsti dallo statuto ed è contestualmente abrogato il precedente regolamento, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 27/01/2016, così come tutte le norme regolamentari incompatibili.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell'Ente.